

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

TEL 0322998103 FAX 0322 998206

ORDINANZA N° 5/2015

DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NEI PARCHI PUBBLICI E OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI

IL SINDACO

RITENUTO utile per la comunità cittadina il contributo di tutti per il mantenimento di una città più sicura e pulita;

VISTO che la grande diffusione di cani, alla luce anche dei recenti episodi di aggressione verificatisi in diverse parti del territorio nazionale, rende indispensabile ed attuale la necessità di regolamentare la conduzione degli stessi;

CONSIDERATO che l'accesso ai cani nei parchi pubblici, quali Parco giochi e scuole via Ducloz, parco giochi Gotico p.zza Marconi, può essere causa di pericolo per l'incolumità dei frequentatori e, per i più piccoli, motivo di turbamento della loro attività ludica nonché fonte di preoccupazione per le persone che li accompagnano;

CHE il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

VISTA la Legge 24.11.81, n° 689;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2008 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267/00;

ORDINA

Ai proprietari e ai detentori di cani:

1. di impedire l'accesso all'animale in tutte le aree verdi e i parchi pubblici cittadini, nello specifico Parco giochi e scuole via Ducloz, parco Gotico p.zza Marconi, fatte salve le aree all'uopo individuate dall'Ente ed espressamente segnalate;
2. di impedire che l'animale sporchi, con le proprie deiezioni, il suolo pubblico ed il suolo privato con destinazione pubblica, le piazze, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, i riquadri delle alberature e gli spazi prospicienti i negozi, con l'obbligo di avere al seguito apposito sacchetto e paletta per la raccolta delle deiezioni le quali devono essere depositate negli appositi cassonetti dei rifiuti solidi urbani e, in mancanza, nei cestini portarifiuti;
3. di esibire, a richiesta degli organi di sorveglianza, gli appositi paletta e sacchetto per la rimozione delle deiezioni eventualmente prodotte dall'animale;
4. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dall'Ente.

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 fino ad € 500.00 come di seguito specificato:

1. sanzione di € 25.00 per chi è trovato sprovvisto dell'occorrente per rimuovere le deiezioni;
2. sanzione di € 50.00 per chi non rimuove le deiezioni dal suolo pubblico;
3. sanzione da € 25.00 fino ad € 500.00 per chi consente l'accesso all'animale in tutte le aree verdi attrezzate e i parchi pubblici cittadini, fatte salve le aree appositamente individuate;
4. sanzione di € 25.00 per chi è conduce il proprio cane in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico in mancanza del prescritto guinzaglio.

Le sanzioni pecuniarie previste dalla presente Ordinanza saranno applicate con la procedura prevista dalla Legge 24.11.81 n° 689 e ss.mm. e ii.. Il personale del Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

REVOCA

ogni diversa prescrizione emanata in precedenza in contrasto con le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale Amministrativo, nei modi e nei termini previsti dalla legge 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro e non oltre 30, 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza Sindacale, ognuno per le proprie competenze, al locale Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri, all'A.S.L. VB - Unità Operativa Veterinaria.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblici avvisi ed affissione all'Albo Comunale, nonché mediante l'apposizione dei prescritti segnali di divieto presso gli ingressi dei parchi pubblici cittadini.

Dalla Residenza Municipale, li 27/2/15



IL SINDACO

Roberto dott. Neri